

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7.1 Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati *standard* in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalgia ad oltre quindici anni.

7.2. Il contributo di cui al comma 7-*bis* è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.

7.3. Fermo restando quanto previsto al comma 7.1, il contributo di cui al comma 1 è pari a:

a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.

7.4. L'ammontare del contributo, come determinato ai sensi del comma 7.3, non

può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.

7.5. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

7.6. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.

7.7. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7.8. Il contributo di cui al comma 7.7 è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 700 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.

7.9. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è abrogato.

7.10. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 3 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di indi-

viduazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »

7.11. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 3 milioni di euro e ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994.

Conseguentemente, al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 12 milioni a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7.1 a 7.11. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri connessi al funzio-

namento degli uffici della Motorizzazione civile.

* **29. 57.** (ex * 29. 49.) Duca, Pasetto, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7.1. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 10 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.

7.2. Il contributo di cui al comma 7.1 è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.

7.3. Fermo restando quanto previsto al comma 7.4, il contributo di cui al comma 1 è pari a:

a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di

portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.

7.4. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7.3. non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria.

7.5. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.

7.6. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

7.7. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.

Conseguentemente, al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni fino a: dall'anno 2006, con le seguenti: 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7.1 a 7.7. La restante parte delle predette maggiori entrate.

29. 58. (ex 29. 256.) Rosato, Pasetto, Carbonella, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7.1. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 7 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.

7.2. Il contributo di cui al comma 7.1 è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.

7.3. Fermo restando quanto previsto al comma 7.1, il contributo di cui al comma 1 è pari a:

a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di

portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.

7.4. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7.3 non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria, il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.

7.5. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

7.6. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.

Conseguentemente, al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti per la copertura degli oneri di cui al comma 7-bis. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture dei trasporti per la copertura degli oneri connessi funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.

29. 59. (ex 29. 257.) Pasetto, Duca, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7.1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

7.2. All'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, il comma 4 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;
2006: — 20.000.

29. 60. (ex 29. 298.) Rosato, Pasetto, Carbonella, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7.1. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis ... (Inammissibile) ...

5-ter. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore. »

29. 600. La Commissione.

Sopprimere il comma 7-bis.

29. 700. Olivieri, Michele Ventura, Pinotti, Lulli, Adduce, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi.

Sopprimere il comma 7-ter.

29. 702. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

Al comma 7-ter, primo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riferimento a quelle meridionali,

29. 704. Sergio Rossi.

Al comma 7-ter, primo periodo, sostituire le parole da: il Consiglio nazionale delle ricerche fino alla fine del periodo, con le seguenti: mediante il consolidamento e l'espansione dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito denominato Confidi, lo-

calizzati nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, sono integrati con un contributo, a carico dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento. Le spese, documentate e documentabili, per gli adempimenti necessari ad operazioni di concentrazione e fusione tra Confidi localizzati nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, sono a carico dello Stato.

29. 703. Gambini, Benvenuto.

Al comma 7-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro a decorrere dal 2005, *con le seguenti:* 2 milioni di euro per l'anno 2005, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 3.000;

29. 710. Battaglia, Milana, Giacco, Mosella, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 7-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro a decorrere dal 2005, *con le seguenti:* 4 milioni e 400.000 euro per l'anno 2005, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 600;

29. 711. Milana, Battaglia, Giacco, Mosella, Mazzuca Poggiolini, Squeglia, Lettieri.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 24 milioni di euro;

2006: — 24 milioni di euro;

2007: — 24 milioni di euro.

29. 61. (ex 29. 107.) Duca, Raffaldini.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: e ad euro 12 milioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è utilizzata a parziale copertura per la realizzazione del primo tratto del collegamento autostradale A1-A14, Termoli-San Vittore.

29. 62. (ex 29. 105.) Ruta, Squeglia, Lettieri.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: è riassegnata, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è utilizzata per il finanziamento di progetti per l'educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie. Con successivo regolamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dispone le modalità organizzative dei predetti corsi.

29. 63. (ex 29. 94.) Pasetto, Realacci, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti, Annunziata, Squeglia, Lettieri.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: è riassegnata, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è utilizzata per il finanziamento delle campagne informative sulla sicurezza stradale di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

29. 64. (ex 29. 95.) Pasetto, Realacci, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti, Annunziata, Squeglia, Lettieri.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: è riassegnata, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è utilizzata a parziale finanziamento degli oneri relativi all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui alla legge del 17 maggio 1999, n. 144.

29. 65. (ex 29. 96.) Pasetto, Realacci, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti, Annunziata, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2000;
2006: - 2000.

29. 601. La Commissione.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

11. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

12. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire all'annualità 2005 sostituisce l'istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

* **29. 66.** (ex * 29. 74) Misuraca.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

11. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

12. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire all'annualità 2005 sostituisce l'istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

* **29. 67.** (ex * 29. 166.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Finocchiaro, Lumia, Nicola Rossi.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso all'anno 2005 nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro.

11. All'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

12. Ai fini del contributo di cui al comma 35-bis dell'articolo 36 del disegno

di legge finanziaria per l'anno 2005, agli investimenti in agricoltura che siano stati riconosciuti come nuovi investimenti ai sensi del comma 1 del presente articolo non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 330 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;
2006: — 100.000;
2007: — 100.000.

29. 150 (ex 36. 221) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 è esteso all'anno 2005 nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro.

11. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2002, n. 388, e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100 milioni di euro.

29. 70. (ex 29. 219.) Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, della legge 28 agosto 1989, n. 302, dopo le parole « credito peschereccio », è inserita la seguente: « agevolato ».

11. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle Politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

29. 68. (ex 29. 208.) Marras, Scaltritti, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Ricciuti, Losurdo, La Grua, Misuraca, Burani Procaccini, Fratta Pasini, Jacini, Masini, Romele, Catanoso, Cossa.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Al fine di facilitare un regime di concorrenza nella gestione, l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma i è sempre separata da quella di erogazione degli stessi. È in ogni caso garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi »;

b) al comma 4 le parole « Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi » sono soppresse;

c) al comma 4, lettera a), le parole: « sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno sulla società un controllo analogo a quello eser-

citato sui propri servizi e che la società realizzi interamente la propria attività »;

d) al comma 5, lettera *b)*, dopo le parole « circolari specifiche » sono aggiunte le seguenti: « e che abbia requisiti specifici di competenza nel settore di attività della società »;

e) al comma 5, lettera *c)*, le parole: « sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi interamente la propria attività »;

f) il comma 15-ter è soppresso;

g) al comma 15-quater, primo periodo, le parole « A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6 », sono sostituite dalle seguenti: « Il divieto di cui al comma 6 ha vigenza immediata »

11. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole « i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica » sono aggiunte le seguenti: « , intendendosi – sulla base della giurisprudenza comunitaria – che a rilevanza economica sia qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato, anche in presenza di assenza di fini di lucro e in presenza di perseguimento di finalità sociali, »;

b) al comma 2, le parole « o per le caratteristiche del servizio » sono soppresse;

c) al comma 3, le parole « dei servizi culturali e » sono soppresse.

29. 69. (ex 29. 164.) Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Intini, Boselli, Villetti, Buemi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2004, n. 350 sostituire le parole: « a decorrere dal 2004 » con le seguenti: « nel 2004 ».

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 80.000;

2006: – 80.000;

2007: – 80.000.

29. 71. (ex 29. 37.) Giudice, Angelino Alfano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per la ricapitalizzazione delle società operanti nel settore aeronautico di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 102 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – articolo 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (settore n. 11) (3.2.3.32 – Ricapitalizzazione società di trasporto aereo – cap 7290), apportare la seguente variazione:

2005: – 102.000.

29. 72. (ex 29. 200.) Bianchi Clerici.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. Al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, da realizzare nelle nuove aree individuate ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa straordinaria di 20 milioni

di euro per il 2005, 30 milioni di euro per il 2006, e 70 milioni di euro per il 2007.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;
2006: — 30.000;
2007: — 70.000.

29. 73. (ex 29. 194.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio — ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000.

* **29. 74.** (ex 29. 55.) Mazzocchi, Saglia, Raisi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio — ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000.

* **29. 75.** (ex 29. 189.) Polledri, Sergio Rossi, Didonè.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui all'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il triennio 2005-2007, alla Regione Sicilia sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 51.646;
2006: — 51.646;
2007: — 51.646.

29. 76. (ex 29. 90.) Giudice.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. L'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«ART. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato). — 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, da realizzare, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso misure antinflazionistiche ovvero attraverso misure di sostegno alle famiglie

meno
abbienti, con particolare riferimento ai consumi energetici, all'istruzione, alla sanità ed ai trasporti pubblici.

2. Le entrate di cui al comma 1 affluiscono ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.»

29. 77. (ex 29. 191.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto, Verneti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Limitatamente all'anno 2005, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, sono destinate, nei limiti delle risorse disponibili, alla riduzione delle accise sui combustibili da riscaldamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite la misura e le modalità di applicazione della predetta riduzione.

29. 78. (ex 29. 190.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto, Verneti.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, articolo 2, comma 5, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è aggiunto il seguente periodo: « Le imprese che esercitano l'attività di acquicoltura sono equiparate all'imprenditore ittico. »

29. 79. (ex 29. 293.) Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Gri-

maldi, Jacini, Marinello, Masini, Romele, Scaltritti, Zama, Marras, Casero, Patria.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Ai fini del finanziamento dell'intervento « Sistema di trasporto plurimodale dell'area dei Castelli Romani », previsto dalla delibera CIPE n. 121 del 2001 e già inserito nell'elenco delle grandi opere di interesse strategico, necessario per l'ammodernamento infrastrutturale del territorio, è autorizzata la spesa di 232 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 232.000.

29. 80. (ex 29. 24.) Ruggia, Coluccini, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 31, comma 4 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 36.000.

29. 81. (ex 29. 266.) Manzini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee » sono soppresse;

b) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 ».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. — Agenzia delle entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;
2006: — 100.000.

29. 82. (ex 29. 220.) Benvenuto, Fluvi, Pistone, Cennamo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee » sono sostituite dalle seguenti « ovvero in conformità con le Direttive Comunitarie in materia di regimi di aiuto nazionali ».

29. 83. (ex 29. 167.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito

con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché negli impianti funzionali all'attività aziendale o finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli, altamente innovativi e sostenibili, ivi compresa la produzione di energia elettrica da biomasse, legnose e verdi ».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;
2006: — 10.000;
2007: — 10.000.

* **29. 84.** (ex 29. 71.) Misuraca.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché negli impianti funzionali all'attività aziendale o finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli, altamente innovativi e sostenibili, ivi compresa la produzione di energia elettrica da biomasse, legnose e verdi ».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;
2006: — 10.000;
2007: — 10.000.

* **29. 85.** (ex 29. 168.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono aggiunte, in fine, le parole: « e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 ».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. — Agenzia delle entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;

2006: — 100.000.

** **29. 86.** (ex * 29. 72.) Misuraca.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono aggiunte, in fine, le parole: « e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 ».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. — Agenzia delle entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;

2006: — 100.000.

** **29. 87.** (ex * 29. 162.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: « e successive modificazioni », aggiungere le seguenti: « e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti ».

* **29. 89.** (*ex 29. 222.) Lolli, Nieddu, Nigra.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: « e successive modificazioni », aggiungere le seguenti: « e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti ».

* **29. 90.** (ex * 29. 156.) Grotto, Pappaterra, Intini, Boselli, Villetti, Buemi, Di Gioia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura, è autorizzata la spesa di 10.535.000 euro annui dal 2005 al 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.535

2006: — 10.535

2007: — 10.535

** **29. 91.** (ex * 29. 280.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, in materia di mo-

modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura, è autorizzata la spesa di 10.535.000 euro annui dal 2005 al 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.535
2006: — 10.535
2007: — 10.535

**** 29. 92.** (ex * 29. 283.) Misuraca.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura, è autorizzata la spesa di 10.535.000 euro annui dal 2005 al 2007.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.535
2006: — 10.535
2007: — 10.535

29. 93. (ex 29. 281.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, articolo 14, comma 2, lettera a), dopo le parole: imprenditori ittici, di

cui all'articolo 6 sono aggiunte le seguenti: « e soggetti che esercitano l'attività di acquicoltura ».

29. 94. (ex 29. 292. e 29. 285.) Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pardini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Romele, Scaltritti, Zama, Marras, Casero, Patria.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all'articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga.

* **29. 95.** (ex ** 29. 88.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all'articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga.

* **29. 96.** (ex ** 29. 159.) Buemi, Villetti, Grotto, Intini, Pappaterra, Di Gioia, Boselli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispon-

dono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione I.V.A e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Decreto legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998 — ART. 15, comma 1 — Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (cap. 9332),:

2005: + 20.000;
2006: + 20.000;
2007: + 20.000;

29. 97. (ex Tab. D. 3.) Duca, Sereni, Agostini, Abbondanzieri, Calzolaio, Armando Cossutta, Giulio Conti, Gasperoni, Giacco, Giachetti, Giulietti, Lion, Lusetti, Paola Mariani, Micheli, Monaco, Ruggieri, Stramaccioni, Bertucci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura

delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificate in 110 milioni di euro annui a partire dal 2005, vengono riassegnate ai capitoli del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Una quota pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2005 è destinata alla copertura delle seguenti finalità:

a) ai fini della Legge 16 marzo 2001, n. 88 articolo (nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime è autorizzato un limite di impegno decennale di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 (scadenza 2015)

b) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522 articolo 2 (misure di sostegno all'industria cantieristica ed amatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale), è autorizzato un limite d'impegno quindicennale a partire dal 2005, pari a 15 milioni di euro.

c) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522 articolo 4 (misure di sostegno all'industria cantieristica ed amatoriale e alla ricerca applicativa nel settore navale), è autorizzato un limite d'impegno quindicennale 15 milioni annui a partire dal 2005 (scadenza 2019)

29. 151. (ex 27. 031) Duca, Raffaldini, Mazzarello, Susini, Tidei, Albonetti, Buffo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella D, aggiungere, in fine, la seguente rubrica: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti voce: Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa del mare — ART. 4: Costituzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n. 27) (6.2.3.4 — Mezzi navali ed aerei — Capp. 8344, 8345 e 8346):

2005: + 10.000;

2006: + 10.000;

2007: + 10.000.

29. 98. (ex Tab. D. 4.) Duca, Mazzarello, Albonetti, Susini, Tidei, Rognoni.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. I proventi delle sanzioni eventualmente comminate ai sensi del comma 9 dell'articolo 23 della Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,

del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, nonché quelli provenienti dalle sanzioni eventualmente comminate ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 della Direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, unitamente agli altri proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle quali non si applicano, a far data dalla pubblicazione della presente legge, i pagamenti in misura ridotta previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono destinati nella misura del 50 per cento ad iniziative a favore dei consumatori nel settore elettrico e del gas naturale, la cui destinazione è oggetto di apposito decreto annuale del Ministro delle Attività Produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il cui ammontare è annualmente indicato nel DPEF.

29. 99. (ex 29. 193.) Quartiani, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Ruggia, Grotto.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo speciale denominato «Alta efficienza energetica». Il Fondo è destinato, nel limite di 75 milioni di euro per il 2005, alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio denominato «Alta efficienza energetica» diretto a incentivare l'acquisizione e l'utilizzo, da parte delle persone fisiche residenti in Italia, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, l'entità e le modalità di erogazione dei